

**CONVENZIONE TRA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA  
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA  
LOCALE N. 7 SULCIS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI DI DIRIGENTI BIOLOGI SPECIALISTI  
CITOLETTORI. VALIDITÀ DAL 01.09.2024 AL 31.12.2024.**

**TRA**

**L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito  
denominata ARNAS**, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1,  
cap 09124, C. F. e P. IVA 02315520920 nella persona del Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

**e**

**L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis, di seguito denominata ASL n. 7,**  
con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n. 83, C.F. e P. IVA 01620480911, nella  
persona del Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana Campus

**PREMESSO CHE**

- la ASL n. 7 al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza, nelle more delle  
procedure di assunzione di nuovo personale, con nota prot. n. PG/2024/15570 del  
09.08.2024 ha chiesto all'ARNAS la disponibilità alla stipula di una convenzione  
per prestazioni professionali di Dirigenti Biologi specialisti Citolettori da effettuarsi  
presso i PP.OO. della stessa;

- all'interno dell'ARNAS vi sono le professionalità richieste e che il Direttore della  
S.C. Anatomia Patologica ha espresso parere favorevole;

- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ARNAS,  
pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL n. 7, previa  
acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti, a condizione che vengano

soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

*Art. 1*

**OGGETTO**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Biologi dell'ARNAS specialisti Citolettori, previa acquisizione della loro disponibilità.

*Art. 2*

**MODALITA' PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Biologi specialisti Citolettori che hanno manifestato la loro disponibilità, per un totale di massimo **30 ore mensili**, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale etc, nonché delle altre disposizioni di cui ad eventuali regolamenti vigenti.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS e della ASL n. 7.

**Art. 3**

**TARIFFE E RENDICONTAZIONE**

Per le prestazioni professionali dei Dirigenti Biologi specialisti Citolettori, la ASL n. 7 corrisponderà all'ARNAS **euro 80,00/ora lorde oltre IRAP** per ciascun Dirigente Biologo, oltre al rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività. L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dalla ASL n. 7.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 7 emetterà l'ordine entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto mensile, tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.

I pagamenti verranno effettuati dalla ASL n. 7 dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture.

**Art. 4**

**ONERI ASSICURATIVI**

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio ed infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL n. 7, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Biologi

porranno in essere.

**Art. 5**

**DURATA E RECESSO**

La presente convenzione decorre dal 01.09.2024 ed avrà validità fino al 31.12.2024, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ARNAS avrà il diritto di conseguire il corrispettivo per le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

**Art. 6**

**TRATTAMENTO DEI DATI**

Con il presente atto, il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Biologi entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 7, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

**Art. 7**

**FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per

quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

**Art. 8**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale  
ARNAS G.Brotzu  
(Dott.ssa Agnese Foddis)

Il Direttore Generale  
ASL n. 7 SULCIS  
(Dott. ssa Giuliana Campus)